

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

C(2014) 2376

del 15/04/2014

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92] non è giustificato in un caso particolare (REM 02/2012)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 30 luglio 2012, pervenuta alla Commissione europea il 30 agosto 2012, le autorità spagnole hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, in combinato disposto con l'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, se sia giustificato lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (2) Tra il 5 maggio e il 29 dicembre 2008, uno spedizioniere doganale stabilito in Spagna (in prosieguo il “ricorrente”) ha reimportato nell’UE dello “sciropo di zucchero”, derivante da trasformazioni di concentrati di succo di frutta, zucchero e acqua effettuate ad Andorra.
- (3) All’epoca dei fatti, l’importazione nell’Unione di questo tipo di prodotti originari di Andorra, dichiarati per l’immissione in libera pratica sotto scorta di un certificato EUR.1, doveva essere oggetto di un dazio preferenziale all’importazione, conformemente alla decisione n. 1/99 del comitato misto CE-Andorra, nel caso in cui tutti gli elementi necessari per ottenere il prodotto finito fossero stati prodotti ad Andorra.
- (4) Inoltre, ai sensi dell’articolo 3 della decisione n. 1/99, le materie originarie dell’UE sono considerate come materie originarie di Andorra allorché siano incorporate in un prodotto ivi ottenuto. Non è richiesto che tali materie siano state oggetto, in quel luogo, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano state oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre a quelle previste dalla decisione n. 1/99 che modifica l’appendice dell’accordo riguardante la nozione di “prodotti originari” e alla cooperazione amministrativa.
- (5) Le dichiarazioni (DAU) presentate dal ricorrente erano corredate di certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità andorrane.
- (6) Nella fattispecie, il processo di produzione è consistito nell’esportazione verso Andorra di “concentrati di succo” originari della Spagna, nella miscelazione di tale ingrediente con acqua e zucchero, ad Andorra, e nel completamento, in Spagna, del prodotto trasformato, dopo l’importazione.
- (7) Il prodotto finito ottenuto - sciropo di zucchero - è stato importato nell’UE dal ricorrente ed è stato inizialmente classificato sotto la voce tariffaria 21.06 o 20.09, in funzione della percentuale degli ingredienti utilizzati.
- (8) Il ricorrente, stabilito nell’UE, era uno spedizioniere doganale che agiva in rappresentanza indiretta a nome dell’importatore. Non aveva avuto parte nell’esportazione precedente di concentrati di succo dalla Spagna verso Andorra e non aveva avuto in precedenza relazioni professionali con l’impresa esportatrice o con l’importatore.
- (9) L’importatore, che ha partecipato all’esportazione di concentrati di succo ad Andorra, era perfettamente consapevole dell’insieme del processo produttivo e della natura delle operazioni effettuate in tale paese in ragione del suo rapporto con l’impresa esportatrice andorrana.
- (10) I certificati EUR.1 sono stati rilasciati sulla base di informazioni inesatte fornite dall’esportatore andorrano relativamente al procedimento seguito e alla composizione del prodotto. Le informazioni relative alla voce tariffaria del prodotto finito e alle materie prime

esportate dalla Spagna erano anch'esse inesatte. Ne è derivata un'errata classificazione tariffaria del prodotto importato.

- (11) Fin dall'inizio, le autorità doganali spagnole hanno sospettato delle irregolarità nei certificati EUR.1 rilasciati per queste operazioni e, in applicazione della decisione n. 1/99, hanno contattato le autorità andorrane per chiarire la situazione.
- (12) Nelle due prime risposte alle domande formulate dalle autorità spagnole, le autorità di Andorra hanno confermato l'origine andorrana del prodotto finito ottenuto.
- (13) Nonostante tali risposte, la Spagna ha inviato alle autorità andorrane delle richieste di assistenza amministrativa nel 2009 e nel 2010. Le risposte di tali autorità hanno evidenziato il fatto che gli ingredienti utilizzati erano essenzialmente acqua, concentrato di frutta proveniente dalla Spagna e zucchero, hanno precisato le percentuali di questi ingredienti utilizzati nel processo produttivo e hanno fornito una descrizione generica del procedimento.
- (14) Inoltre, il laboratorio regionale delle autorità doganali spagnole ha ritenuto, sulla base di talune analisi effettuate nel 2008, che occorreva classificare i prodotti sotto la voce tariffaria 21.06 o 20.09, secondo il caso.
- (15) Ad aprile 2010, a seguito di una nuova analisi effettuata dal laboratorio centrale delle dogane spagnole e di un rapporto del servizio tariffa del dipartimento delle dogane, la Spagna ha emesso una ITV in cui si concludeva che occorreva procedere alla classificazione sotto la voce tariffaria 17.02.
- (16) A giugno 2011, sulla base delle analisi effettuate dal laboratorio centrale delle dogane spagnole, l'ufficio regionale delle dogane ha stabilito che le merci importate nell'UE sulla base dei certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità doganali di Andorra e dichiarate come "sciroppo di zucchero, aromatizzato o addizionato di colorante" rientravano sotto la voce tariffaria 17.02.90.95 e non potevano essere considerate merci di origine preferenziale. I prodotti di tale voce non figurano nell'allegato II della decisione n. 1/99, che contiene l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni da applicare alle materie non originarie affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere originario dell'UE o di Andorra.
- (17) Dopo diverse richieste, le autorità andorrane hanno accertato che l'acqua era il solo ingrediente di origine andorrana utilizzato nella produzione dei prodotti trasformati importati nell'UE e che il concentrato di frutta originario della Spagna e destinato alla trasformazione ad Andorra non veniva sufficientemente trasformato per ottenere l'origine andorrana ai sensi della decisione n. 1/99, e hanno confermato che lo zucchero utilizzato era originario del Brasile.

- (18) Per quanto riguarda la norma applicabile alla classificazione sotto la voce 17.02 (altri zuccheri diversi dallo zucchero allo stato solido), nel quadro dell'accordo tra Andorra e l'UE, nessuna materia può essere reperita al di fuori di Andorra o dei partner di una regione di cumulo. Essendo il Brasile (paese d'origine dello zucchero) considerato paese terzo, tale norma non era rispettata. Il prodotto finito non poteva beneficiare del regime preferenziale.
- (19) Il 28 giugno 2011, l'ufficio regionale delle dogane ha comunicato questa valutazione al ricorrente, insieme con la conseguente regolarizzazione dei dazi all'importazione, per un importo di 2 259 694,08 EUR.
- (20) Il 1° luglio 2011, il ricorrente ha prodotto una domanda di rimborso di tale importo ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, punto b) e con l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/1992.
- (21) Il 30 luglio 2012, le autorità spagnole hanno rinviato la questione alla Commissione, per una decisione ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, ritenendo che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento non fossero soddisfatte.
- (22) Con lettere dell'8 ottobre 2012, del 21 novembre 2012 e del 4 febbraio 2013, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni supplementari. Queste hanno fornito le informazioni con lettera del 17 aprile 2013, pervenuta alla Commissione il 20 aprile 2013. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 27 maggio 2013, cui le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 16 settembre 2013, pervenuta alla Commissione il 2 ottobre 2013.
- (23) In tutti questi casi, l'impresa ha confermato di aver preso cognizione delle lettere della Commissione e di aver espresso osservazioni in merito alle risposte che le autorità spagnole si proponevano di inviare.
- (24) L'esame della domanda è stato pertanto sospeso tra il 9 ottobre 2012 e il 20 aprile 2013 e tra il 28 maggio e il 2 ottobre 2013, in applicazione dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
- (25) Ai fini del rispetto dei diritti della difesa e conformemente all'articolo 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione ha invitato il ricorrente, con lettera del 22 ottobre 2013, a presentare le proprie osservazioni su ogni questione, di fatto o di diritto, suscettibile, a suo avviso, di portare al respingimento della domanda. In tale occasione, la Commissione ha informato il ricorrente che il fatto di non comunicare il proprio punto di vista entro il termine di un mese dalla data di invio delle obiezioni sarebbe stato considerato come rinuncia alla possibilità di esprimere la propria posizione.

- (26) Con lettera del 28 novembre 2013, pervenuta alla Commissione il 3 dicembre 2013, l'impresa ha espresso la propria posizione in merito a dette obiezioni.
- (27) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando la Commissione comunica al soggetto che richiede lo sgravio le ragioni alla base della sua intenzione di respingere la richiesta, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione viene prorogato di un mese.
- (28) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 17 febbraio 2014 nell'ambito del Comitato del codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", per esaminare il caso.
- (29) Nella domanda trasmessa alla Commissione dalle autorità spagnole è indicato che lo sgravio è giustificato perché il ricorrente non poteva aver avuto conoscenza della condotta dell'importatore e il produttore ha agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.
- (30) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento a condizione che
- si sia in presenza di una situazione particolare, e
 - questa risulti da circostanze che non implicino alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (31) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale disposizione costituisce un principio generale di equità applicabile alla situazione particolare in cui si trovi il debitore nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività quando, in assenza di tali circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali. A questo proposito, occorre prendere in considerazione il comportamento degli operatori, ma anche quello delle autorità doganali interessate³.
- (32) Prima di decidere in merito al rimborso o allo sgravio dei dazi al debitore, le autorità competenti devono prendere in considerazione l'insieme delle circostanze e dei dati di fatto.
- (33) Al fine di determinare se gli elementi di fatto siano costitutivi di una situazione particolare ai sensi di detta disposizione⁴, la Commissione deve valutarli nel loro insieme. Anche se, a

³ Si veda la sentenza del 10 maggio 2001 nelle cause congiunte T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, Kaufring AG e altri contro Commissione.

⁴ Si veda, al riguardo, la sentenza della Corte nella causa C-160/84, Oryzomyli Kavallas e altri contro Commissione, punto 16.

questo riguardo, essa dispone di un margine di potere discrezionale⁵, è comunque tenuta ad esercitare tale potere soppesando realmente, da un lato, l'interesse dell'Unione a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire pregiudizi che vadano oltre il normale rischio commerciale.

- (34) Il ricorrente afferma che la classificazione tariffaria effettuata dalle dogane si basava su informazioni inesatte fornite dall'importatore e che tali informazioni inesatte hanno generato la "situazione particolare" del ricorrente.
- (35) Anche supponendo che vi sia stato un errore da parte delle autorità doganali in merito alla classificazione tariffaria, tale circostanza, deliberatamente provocata dall'importatore, non può recare beneficio al ricorrente e non può configurare una situazione particolare⁶.
- (36) L'importatore ha ottenuto i certificati EUR.1 dalle autorità andorrane fornendo a queste ultime informazioni inesatte, che hanno portato alla classificazione del prodotto importato nella voce tariffaria errata. Il rilascio di certificati EUR.1 a fronte di circostanze di fatto che non configurano un'origine preferenziale non può dare luogo ad una situazione particolare, anche nel caso in cui il ricorrente affermi di non averne avuto conoscenza. Di fatto, l'esposizione ad eventuali azioni fraudolente di altri operatori economici rappresenta un rischio normale per gli operatori economici⁷.
- (37) Uno spedizioniere che agisce in rappresentanza indiretta è responsabile, per la stessa natura delle sue funzioni, sia del pagamento dei dazi all'importazione, sia della regolarità dei documenti che presenta alle autorità doganali, e il pregiudizio derivante da un'errata condotta dei suoi clienti non può ricadere sull'Unione europea. Accettare una tale negligenza equivarrebbe ad incoraggiare gli operatori a trarre profitto dagli errori delle autorità doganali. Il perdurare di tale errore non è di natura tale da configurare una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁸.
- (38) L'argomentazione del ricorrente secondo cui non si è fatto ricorso al comitato misto previsto all'articolo 30 della decisione n. 1/99 non può avere influenza sulla valutazione del caso. Fin dall'inizio delle operazioni, le autorità spagnole, avendo fondati dubbi sull'origine delle merci, hanno effettuato delle verifiche in merito alla prova dell'origine, nel quadro della procedura di cooperazione amministrativa prevista da detta decisione. In effetti, le autorità

⁵ Si veda la sentenza nella causa T-346/94, *France-aviation contro Commissione*, punto 34.

⁶ Sentenza del Tribunale nella causa T-42/96, *Eyckeler & Malt*, punto 162; sentenza della Corte nella causa C-32/84, *Van Gend & Loos*, punto 16; sentenza della Corte nella causa C-827/79, *Amministrazione delle Finanze contro Acampora*, punto 8, e sentenza della Corte nella causa C-97/95, *Pascoal & Filhos*, punti da 57 a 60.

⁷ Sentenza nella causa C-97/95, *Pascoal & Filhos*, punto 55.

⁸ Sentenza del Tribunale nella causa T-290/97, *Mehibas Dordtselaan BV*, punto 83.

spagnole hanno ricevuto delle risposte da parte delle autorità andorrane e non vi è stata alcuna controversia ai sensi dell'articolo 30 della decisione n. 1/99.

- (39) Al riguardo, il comportamento delle autorità spagnole che, fin dall'inizio delle importazioni, hanno sospettato irregolarità riguardanti i requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale, è stato assolutamente diligente e non può dar luogo ad una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (40) Le difficoltà economiche del ricorrente, in particolare il rischio di fallimento o di liquidazione, non possono essere considerate come una circostanza particolare ai fini del rimborso o dello sgravio dei dazi ai sensi dell'articolo 239 del codice.
- (41) La Commissione non ha rilevato ulteriori elementi suscettibili di configurare una situazione particolare.
- (42) In linea di principio, non essendo stata accertata l'esistenza di una situazione particolare, non sarebbe necessario stabilire se le altre condizioni di cui all'articolo 239 siano state rispettate. Ciononostante, la Commissione ha comunque preso in esame la seconda condizione dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte del ricorrente. Al fine di determinare se vi sia stata o meno negligenza manifesta da parte del ricorrente, bisogna tenere conto, in particolare, della complessità delle disposizioni violate, da cui è sorta l'obbligazione doganale, nonché dell'esperienza professionale dell'operatore e della diligenza di cui questi ha dato prova⁹.
- (43) Nel caso in esame, si tratta di determinare se la normativa in questione sia complessa o sufficientemente semplice affinché l'esame dei fatti permetta di rilevare facilmente un errore.
- (44) Il ricorrente richiede lo sgravio dell'obbligazione doganale in ragione del fatto che le autorità doganali spagnole avevano comunicato una voce tariffaria inesatta per il prodotto importato. Al riguardo, occorre precisare che la classificazione iniziale del prodotto da parte del laboratorio regionale delle autorità doganali spagnole in una voce tariffaria errata non deriva dalla difficoltà di classificarlo correttamente, ma dalla trasmissione di informazioni inesatte fornite dall'importatore. La normativa in quanto tale non può essere considerata complessa.
- (45) Il ricorrente avrebbe potuto raccogliere informazioni riguardanti l'esportazione verso Andorra dei concentrati di frutta originari dell'UE e avrebbe potuto informarsi presso il suo cliente sulla natura del processo di trasformazione in quel paese, così da potersi interrogare sulla correttezza o meno del certificato rilasciato dalle autorità andorrane.

⁹ Sentenze della Corte nella causa C-371/90, Beirafrio, punto 21; nella causa C-187/91 Belovo, punto 17, nella causa C-250/91, Hewlet Packard France, punto 22, e nella causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, punto 24.

- (46) Le disposizioni di cui alla decisione n. 1/99, in particolare quelle relative alla definizione della nozione di “prodotti originari”, sono semplici e non possono essere considerate complesse.
- (47) Per quanto riguarda la condizione relativa all’esperienza professionale del ricorrente, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia occorre verificare se si tratti di un operatore economico professionista, la cui attività consista principalmente in operazioni di importazione ed esportazione, e se avesse già una certa esperienza nel commercio della merce in questione, vale a dire se avesse realizzato in precedenza operazioni simili per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente.
- (48) L’operatore è un’impresa familiare creata nel 1920, che si considera di primo piano per quanto riguarda il settore doganale e il transito tra Spagna e Andorra. Ne deriva che deve essere considerato molto esperto.
- (49) Per quanto concerne il livello di diligenza, la Corte di giustizia ha statuito che si può supporre che un operatore economico conosca la normativa doganale applicabile. Per quanto riguarda la diligenza manifestata dal ricorrente, occorre notare che, qualora vi siano dubbi sull’esatta applicazione di disposizioni da cui può sorgere un’obbligazione doganale, spetta all’operatore informarsi e cercare di ottenere ogni possibile chiarimento per non contravvenire a tali disposizioni.
- (50) Questa condizione implica che il dichiarante è tenuto a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie richieste dalla normativa dell’Unione e dalle disposizioni nazionali di integrazione o recepimento, relativamente al regime doganale richiesto per la merce in questione.
- (51) Sebbene il ricorrente sostenga che non poteva essere a conoscenza del fatto che l’importatore avesse nascosto informazioni e che non avrebbe potuto ragionevolmente ottenere dette informazioni, nel quadro di una relazione professionale, lo spedizioniere doganale avrebbe ragionevolmente potuto raccogliere le informazioni dall’importatore, che era suo cliente. Astenendosi dal domandare all’importatore o alle autorità doganali informazioni più complete sulle operazioni di trasformazione effettuate ad Andorra e sull’origine delle materie prime utilizzate in tale paese per ottenere il prodotto finito, lo spedizioniere doganale non ha dato prova della diligenza richiesta dall’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.
- (52) Avendo lo spedizioniere agito in rappresentanza indiretta a nome dell’importatore, le informazioni relative all’eventuale negligenza dello spedizioniere, incluso il suo livello di

esperienza professionale, devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione di tale negligenza.

(53) Di conseguenza, tenuto conto dell'assenza di complessità della normativa in questione, dell'esperienza professionale del ricorrente e della sua mancanza di diligenza, la Commissione ritiene che la seconda condizione per lo sgravio dei dazi richiesto, prevista all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, non sia soddisfatta.

(54) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che lo sgravio dei dazi ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, per un importo di XXXX EUR, non sia giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda del Regno di Spagna del 30 luglio 2012 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione